

Dal Telelaser al Digicam: ritorna la fotografia, cesseranno i ricorsi? (Articolo di Simone Stagnaro 07.11.2003)

Dal Telelaser al Digicam: ritorna la fotografia, cesseranno i ricorsi?

Dott. Simone Stagnaro

(Consulente Legale c/o Difensore Civico Provinciale di Genova)

Le rilevazioni operate attraverso le apparecchiature Telelaser sono state oggetto di numerosissimi interventi dell'Autorità Giudiziaria in questi ultimi anni.

I Giudici di Pace che si sono espressi non hanno fornito un orientamento uniforme, alcuni hanno accolto i ricorsi presentati ritenendo il Telelaser un'apparecchiatura che non permette di fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile; altri, invece, si sono espressi in senso diametralmente opposto ritenendo le rilevazioni della velocità effettuate con il Telelaser attendibili.

La più recente giurisprudenza di merito sembra, ormai, orientata verso quest'ultimo indirizzo, ma le problematiche relative a queste apparecchiature non investono solo l'attendibilità di quanto rilevato.

Una questione di non scarso rilievo consiste nella "prova" della rilevazione, ossia lo "scontrino" sul quale viene stampata la velocità e la distanza della rilevazione, mentre i dati del veicolo vengono apposti manualmente dagli agenti verbalizzanti.

A tal riguardo, devono preliminarmente distinguersi due ipotesi: la prima si ha nel caso in cui lo "scontrino" non venga stampato; la seconda, invece, nel caso in cui lo "scontrino" sia stampato ma non venga allegato al verbale.

Con riferimento alla prima ipotesi, si deve precisare che, in ambito giurisprudenziale, gli orientamenti non sono uniformi, come, d'altronde, non lo sono mai stati in questa materia; difatti, alcuni Giudici hanno ritenuto che la mancanza dello "scontrino", anche in presenza dell'avvenuta immediata contestazione con contestuale lettura del display del Telelaser indicante la velocità, fosse un elemento inficiante l'iter accertativo e, conseguentemente, determinante l'annullamento del verbale.

Altri Giudici, invece, hanno ritenuto che la contestazione immediata dell'infrazione con la lettura del display da parte del contravventore completasse l'iter accertativo, considerando, così, lo "scontrino" un elemento sostitutivo della lettura del display, utilizzabile per la contestazione differita dell'infrazione.

Quest'ultima interpretazione, tuttavia, non può ritenersi convincente per una pluralità di motivazioni.

Innanzitutto, si viene ad attribuire all'Amministrazione Pubblica una posizione di vantaggio, di netta superiorità in ambito processuale rispetto all'opponente, "con la conseguenza che i processi di depenalizzazione finirebbero (*e finiscono, n.d.r.*) con l'attenuare le possibilità di difesa per il cittadino, in contrasto con i principi ispiratori della L. 689/1981" (A. Travi).

In buona sostanza, ritenendo lo "scontrino" un elemento probatorio alternativo alla lettura

immediata del display, anche l'indicazione, verbalizzata dall'agente, della velocità viene ad acquisire efficacia probatoria privilegiata superabile solamente con procedimento per querela di falso, ponendo così la parte resistente in giudizio, ossia la P.A., in posizione di evidente, ed ingiustificato, vantaggio processuale.

Indubbiamente, l'art. 2700 cod. civ. attribuisce tale efficacia probatoria ai verbali redatti dai Pubblici Ufficiali, ed anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte conferma questa efficacia privilegiata; tuttavia, vi è una distinzione, di non scarso rilievo, avallata dalla stessa Corte di Cassazione, che precisa e delimita la portata della prova privilegiata ex art. 2700. Il Giudice di legittimità, infatti, ha sottolineato come il verbale faccia prova fino a querela di falso "della effettuazione dei rilievi stessi, fermo restando peraltro che le risultanze di questi rilievi valgono sino a prova contraria che può essere data dall'opponente attraverso la dimostrazione,...., del difetto (o incompleto n.d.r.) funzionamento dello strumento" (Cass. 30.12.1998, n. 12887).

D'altronde, in materia di onere della prova, la Corte di Cassazione aveva già puntualizzato che "qualora insorga controversia circa l'esistenza dei presupposti di fatto dell'imposizione di una pena pecuniaria, il giudice ordinario non può limitarsi a prendere atto di quanto risulta dal provvedimento contestato, ma deve procedere in via autonoma al controllo della esistenza dei presupposti controversi, non sussistendo dinnanzi al giudice ordinario alcuna presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo. Conseguentemente, non può porsi tutto l'onere probatorio a carico esclusivo del destinatario del provvedimento, poichè se egli,...., assume l'iniziativa del processo, la sua qualità di attore in giudizio non esclude che l'indagine del giudice verta pur sempre su un diritto di credito, i cui presupposti di fatto, secondo le regole generali, debbono essere provati,...., dall'autorità amministrativa che coltiva la relativa pretesa" (Cass. 23.5.1979, n. 2990, nonché Cass. 12.2.1981, n. 863; Cass. 17.2.1983, n. 1217).

Di conseguenza, è evidente come sia necessario che la Pubblica Amministrazione dia prova oggettiva dei presupposti che hanno portato all'applicazione delle sanzioni amministrative, prova che deve consistere in un documento (lo "scontrino") distinto dal provvedimento amministrativo (il verbale di contestazione), ma a questo allegato, anche perché, si rammenta, le apparecchiature Telelaser non conservano alcuna memoria di quanto rilevato.

Inoltre, si aggiunga che lo "scontrino" non contiene alcun elemento intrinseco che possa ricondurlo all'autore dell'infrazione, salvo l'indicazione a mano degli agenti.

Ora, è noto che le prove possono definirsi come "gli strumenti processuali per mezzo dei quali il Giudice fissa il suo convincimento circa la verità o la non verità dei fatti" (C. Mandrioli), pertanto, affinché le prove possano svolgere tale precipuo compito, devono contenere elementi tali da garantire al Giudice, quanto meno, la veridicità sia dei contenuti che della riconducibilità di questi contenuti al soggetto contravventore.

Tuttavia, mentre nelle rilevazioni operate dalle apparecchiature denominate Autovelox questi requisiti sono presenti, poiché queste rilasciano una fotografia con la quale viene provata sia la violazione, che il soggetto trasgressore in modo certo ed accertabile in ogni tempo, nelle rilevazioni effettuate con il Telelaser la prova è fornita da uno "scontrino" che riporta solamente la rilevazione della velocità e la distanza tra veicolo e apparecchiatura, ma non vi è alcuna automatica riconducibilità di tale rilievo al soggetto trasgressore. L'unico modo attraverso il quale avviene questo collegamento è la trascrizione dei dati da parte degli agenti accertatori.

Così strutturato, lo "scontrino" deve essere fornito insieme al verbale di contestazione, anche per dare la possibilità al soggetto al quale viene mossa la contestazione di verificare che i dati trascritti

a mano dagli agenti siano riportati correttamente.

Un tale documento, pertanto, se non viene allegato al verbale redatto dagli agenti in sede di contestazione immediata, non fornisce, in astratto, alcuna garanzia, a differenza della fotografia che veniva stampata con la rilevazione operata attraverso l'Autovelox.

L'unico modo attraverso il quale rendere lo "scontrino" un documento probante, quindi, si ritiene sia l'allegazione al verbale rilasciato al contravventore a seguito di contestazione immediata, poiché il verbale, indicante l'effettuazione della rilevazione, e lo "scontrino", indicante, invece, la rilevazione operata dal Telelaser, insieme, vengono a formare un elemento probatorio in sede processuale contenente tutti gli elementi necessari affinché possa considerarsi tale.

Orbene, da ciò ne derivano due conseguenze: la prima consistente nell'impossibilità di utilizzare le rilevazioni operate attraverso il Telelaser per contestazioni differite, fondate solamente sullo "scontrino". A tal proposito giova ricordare che, in sede legislativa, la Legge 168/2002, all'art. 4, comma 3, ha disposto l'obbligo di documentazione delle violazioni con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi affinché sia possibile accertare, anche in tempi successivi, la modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo e lo "scontrino" non può di certo considerarsi strumento analogo a fotografie o riprese video.

La seconda conseguenza consiste nell'impossibilità di ritenere validamente completato l'iter accertativo nel caso in cui non venga stampato, ed allegato al verbale, lo "scontrino", ma ci si limiti alla mera lettura del display. In tale ipotesi viene a mancare quel documento probante la rilevazione operata poiché, come si è detto, il verbale prova l'effettuazione della rilevazione ma non le risultanze di questa. A ciò si aggiunga che dalla citata Legge 168/2002 si ricava il principio generale di garanzia secondo il quale le rilevazioni operate attraverso apparecchiature elettroniche devono poter essere provate anche in tempi successivi, pertanto, se manca lo "scontrino", tale prova non può essere fornita, da qui la necessità della stampa di quest'ultimo e dell'allegazione al processo verbale.

Tutto quanto appena esposto ha trovato pieno riscontro da parte delle società costruttrici di apparecchiature per la rilevazione della velocità a distanza ed ha indotto queste ultime a creare un nuovo strumento che permette di scattare, e stampare, una fotografia digitale dell'auto "presa di mira", fornendo, così, un documento incontestabile come avviene per le apparecchiature Autovelox.

Il nuovo modello porta il nome di DigiCam ed è un apparecchiatura che, come il Telelaser, permette di rilevare la velocità di un'auto a notevole distanza (oltre 600 metri) attraverso un raggio laser ma, in aggiunta, è munito di fotocamera digitale ed è collegato ad un computer palmare in grado di memorizzare fino a 1.500 immagini.

Pertanto, risulterà difficilmente contestabile un verbale fondato sulla rilevazione operata con tale apparecchiatura, divenendo applicabile la giurisprudenza, ormai pacifica, della Corte di Cassazione che ha sancito la validità delle rilevazioni operate con l'Autovelox, nonché la piena efficacia probatoria dalla documentazione fotografica stampata, anche se non allegata al processo verbale.